



**Programma Regionale  
FESR FSE+ Basilicata 2021-2027**

**Priorità 6 - Occupazione**

Obiettivo Specifico ESO4.1 e ESO4.3

**Priorità 10- Giovani**

Obiettivo Specifico ESO4.1

**Fondo di Microfinanza FSE+ 2021-2027**  
(D.G.R. Basilicata N. 932 del 29/12/2023)

Avviso pubblico  
per la presentazione delle  
domande di accesso al  
**Fondo Microfinanza FSE+ 2021-2027**

Deliberazione dell'Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata S.p.A.  
n. 206 del 29/04/2024



**FMF**  
fondomicrofinanza  
SviluppoBasilicata

*Concessione di finanziamenti per  
l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali*

Sviluppo Basilicata S.p.A.  
Centro Direzionale Z.I. snc - 85050 Tito (PZ)

Tel. +39 0971 50661

[www.sviluppobasilicata.it](http://www.sviluppobasilicata.it)

[infondomicrofinanzafse+2021-2027@sviluppobasilicata.it](mailto:infondomicrofinanzafse+2021-2027@sviluppobasilicata.it)

**ALLEGATO 1**

## Riferimenti programmatici e normativi

- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) – GUUE 14 del 19/01/2008 - GU C 14 del 19.1.2008;
- Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 119/1 del 4 maggio 2016;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 262/1 del 19 luglio 2016;
- Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 193/1 del 30 luglio 2018;
- Regolamenti che disciplinano la Politica di Coesione per il periodo 2021-2027, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 giugno 2021 con entrata in vigore dal 1° luglio 2021, ed in particolare:
  - Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
  - Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
  - Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
  - Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) N. 2831/2023 della Commissione del 15 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPA001) approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.ii.mm.;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e ss.ii.mm..

- Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
- Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della Legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2000" e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300" e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.ii.mm.;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112, S.O. del 16 maggio 2005 e ss.mm.ii.;
- Decreto Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 che recepisce la Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 124/36 del 20 maggio 2003;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- Decreto 31 maggio 2017 n. 115 del MISE, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2018;
- Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato il Codice della Privacy alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- Deliberazione del 22 dicembre 2021 n. 78 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) "Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022;
- Deliberazione del 22 agosto 2022, n. 36 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) "Programmazione della politica di coesione 2021-2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei Fesr, Fse Plus, Jtf e Feampa 2021-2027. Presa d'atto" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2022;
- Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (GU Serie Generale

n.47 del 24-02-2023) convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023 n. 94);

- Legge 27 ottobre 2023, n. 160 - Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche;
- Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 21 del 14/10/2021 e n. 33 del 31/12/2021.
- Deliberazione di Giunta Regionale del 14 giugno 2022, n. 352 "Programmazione della politica di coesione 2021 – 2027 (Fondi FESR e FSE). Adempimenti" con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma regionale FESR FSE+ 2021 – 2027 della Regione Basilicata;
- Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 9766 del 16/12/2022 FINAL che approva il "Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Basilicata in Italia (CCI 2021IT16FFPR004);
- Deliberazione di Giunta Regionale del 1° febbraio 2023, n. 47 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della sopra citata Decisione della Commissione C (2022) 9766 del 16/12/2022 FINAL;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 10 marzo 2023, n. 116 di istituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 134 del 10.03.2023;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 5 maggio 2023, n. 252 con la quale la Giunta ha preso atto dell'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" – Criteri generali e Criteri di selezione delle operazioni riconducibili agli Obiettivi Specifici del FSE+;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 23 giugno 2023 n. 367 avente ad oggetto: Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 - CCI 2021IT16FFPR004. Presa d'atto della "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" – Criteri generali, Criteri di selezione delle operazioni degli Obiettivi Specifici FESR e Criteri di selezione delle operazioni di Assistenza Tecnica FESR e FSE+;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 23 giugno 2023, n. 377 con la quale si approva il documento "PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027. Uffici Responsabili dell'Attuazione e descrizione delle loro responsabilità e competenze" e i suoi due allegati A1 "Uffici Responsabili di Azione, dotazione finanziaria per azione e target di realizzazione fisica" e A2 "Scheda Operazione";
- Deliberazione di Giunta Regionale 29 giugno 2023, n. 387 ha adottato il Sistema di Gestione e Controllo predisposti dalla Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, quale Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+-2021-2027 nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione del PR Basilicata FESR FSE+-2021-2027 nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti UE n.1060/2021 e n.1057/2021
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 932 del 29/12/2023 "PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027. Istituzione del Fondo di Microfinanza FSE+ 2021-2027 Approvazione Modifiche e integrazioni, ai sensi dell'Art.68, comma 2, del Reg. (UE) 2021/1060, all'Accordo di Finanziamento di cui alla D.G.R. n 1266 del 30 novembre 2018 e ss.mm.";
- Accordo di Finanziamento tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. sottoscritto in data 29 gennaio 2024 per la gestione del Fondo di Microfinanza FSE+ 2021-2027, rep n. 1821;

- aggiornamento della Valutazione ex ante già realizzata per la precedente programmazione ai sensi dell'art. 37 del Reg. CE n. 1303/2013, realizzata ai sensi dell'art. 58 par. 3 del Reg. (UE) 2021/1060, su cui si basa il sostegno agli strumenti finanziari della Regione Basilicata nella forma del microcredito ai sensi dell'art. art.2, comma 16) del Reg 1057/2021, trasmessa all'AdG FSE+ con nota del Nucleo di valutazione del 19 dicembre 2023 acquisita al Protocollo dell'amministrazione con n. 269029/E/12BA;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 186 del 16 marzo 2024 avente ad oggetto "PR FSE FSE+ Basilicata 2021-2027. Approvazione del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione".

## Art. 1 Finalità

1. La Regione Basilicata, in coerenza con gli obiettivi perseguiti con il Programma Regionale Basilicata FSE+ 2021-2027, con Deliberazione n. 932 del 29.12.2023 ha istituito lo Strumento Finanziario **“Fondo Microfinanza FSE+ 2021-2027”** (in breve anche “Fondo”), mediante il quale erogare prestiti diretti a sostenere la creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo da parte di soggetti disoccupati che hanno difficoltà di accedere ai canali tradizionali del credito.
2. Il Fondo è articolato in due sezioni:
  - A. **Fondo Microfinanza FSE+ 2021-2027 - A**, diretto a sostenere l'erogazione di prestiti a valere sulla Priorità 6 Occupazione del PR Basilicata FSE+ 2021-2027 finalizzati alla creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo - compreso il trasferimento d'azienda - da parte di soggetti disoccupati **di età superiore a 35 anni** che hanno difficoltà di accedere ai canali tradizionali del credito, con dotazione finanziaria complessiva pari a € 7.306.105,00, di cui una riserva minima destinata alle donne pari a € 2.000.000,00;
  - B. **Fondo Microfinanza FSE+ 2021-2027 - B**, diretto a sostenere l'erogazione di prestiti a valere sulla Priorità 10 Giovani del PR Basilicata FSE+ 2021-2027, finalizzati alla creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo - compreso il trasferimento d'azienda - da parte di soggetti giovani, uomini e donne, disoccupati, **con età fino a 35 anni**, che hanno difficoltà di accedere ai canali tradizionali del credito con dotazione finanziaria complessiva pari a € 2.500.000,00.
3. La Regione Basilicata ha affidato la gestione del Fondo alla sua società in house Sviluppo Basilicata S.p.A., che opera in qualità di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio della Basilicata - di cui la Regione Basilicata è unico socio; i rapporti tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. per la gestione del Fondo sono disciplinati dall'Accordo di Finanziamento sottoscritto dalle parti il 29.01.2024 rep. n. 1821 del 01/02/2024, il cui schema è stato approvato con D.G.R. Basilicata. n. 932 del 29.12.2023.
4. Sviluppo Basilicata S.p.A. è responsabile dell'attività istruttoria, dell'adozione dei provvedimenti di concessione, erogazione, di monitoraggio e controllo delle iniziative ammesse, dell'incasso delle rate di rimborso del finanziamento e delle eventuali decadenze e revoche delle agevolazioni nonché del conseguente recupero del credito.
5. Il presente Avviso disciplina le modalità di candidatura delle istanze, le procedure di selezione ed erogazione del finanziamento, nonché di monitoraggio e controllo delle iniziative ammesse, per entrambe le sezioni in cui si articola il Fondo Microfinanza FSE+ 2021-2027, ovvero:
  - **Microfinanza FSE+ 2021-2027 – A**: rivolto a:
    - o disoccupati con una età maggiore ai 35 anni compiuti (Priorità 6 – Occupazione - Obiettivo specifico ESO4.1), con una dotazione finanziaria di € 5.306.105,00;
    - o Donne, (Priorità 6 – Occupazione - Obiettivo specifico ESO4.3), con una dotazione finanziaria di € 2.000.000,00;
  - **Microfinanza FSE+ 2021-2027 – B**: rivolto a giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 35 anni; (Priorità 10 – Giovani - Obiettivo specifico ESO4.3) con una dotazione finanziaria di € 2.500.000,00.
6. In sede di presentazione della domanda il proponente dovrà indicare a quale sezione del Fondo intende candidarsi.
7. L'Avviso è redatto in coerenza con il PR Basilicata 2021-2027, con i Criteri di Selezione approvati in Comitato di Sorveglianza e dalla Giunta Regionale, i Regolamenti comunitari di riferimento per i Fondi

- Strutturali, la normativa comunitaria e nazionale sugli aiuti di Stato e sugli Strumenti Finanziari e con l'Accordo di finanziamento, di cui al precedente comma 3.
8. Con tale strumento la Regione Basilicata intende promuovere un intervento finanziario innovativo mediante la concessione di prestiti di importo fino a 36.000,00 euro - da restituire a tasso zero - destinato a soggetti disoccupati, secondo la definizione di cui al successivo art. 2, finalizzati alla nascita di nuove microimprese<sup>1</sup>, nella forma di:
    - a. impresa individuale, società di persone, società cooperativa, società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis cc., società a responsabilità limitata;
    - b. liberi professionisti che, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della Legge 22 maggio 2017 n. 81 sono equiparati alle PMI ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei.
  9. Il Fondo Microfinanza FSE+ 2021-2027 è uno Strumento Finanziario attuato ai sensi dell'art. 58 e 59 del Reg. (UE) 2021/1060 e dell'art. art.2, comma 16) del Reg 1057/2021, e che, per l'effetto, non ricade nel campo di applicazione dell'art. 111 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e ss.mm.ii.

## Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Avviso valgono le seguenti definizioni:

- a. **disoccupato**: colui che è privo di impiego e che abbia dichiarato la propria immediata disponibilità (anche in forma telematica) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 150/2015 e ss.mm.ii., sottoscrivendo la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro).

Rientrano nella definizione di **disoccupato** anche:

- i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (€ 8.500,00 lordi per lavoratori dipendenti ed € 5.500,00 lordi per lavoratori autonomi). Nel caso di lavoratore autonomo la domanda potrà essere presentata solo per la creazione di una nuova attività economica differente<sup>2</sup> da quella esercitata in precedenza pur conservando la Partita Iva già attribuitagli, con l'obbligo di cessare il codice o i codici Ateco precedentemente attivi.
- b. **Destinatario Finale** dell'intervento: soggetto (lavoratore autonomo o persona giuridica) al quale viene erogato il finanziamento a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento e che assume i relativi obblighi contrattuali;
- c. **domanda on line**: la domanda presentata tramite la procedura informatica accessibile dal portale "Centrale Bandi" del sito [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it), secondo le modalità indicate all'articolo 10 del presente Avviso;
- d. **impresa femminile**: sono le imprese aventi le seguenti caratteristiche:
  - i. **cooperative o società di persone** in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne;

<sup>1</sup> Come definita all'art. 2 del presente Avviso

<sup>2</sup> Per differente si intende che la nuova attività (candidata ad agevolazione) deve ricadere in un codice Ateco rientrante in una divisione differente da quella in cui ricade il codice Ateco dell'attività esercitata in precedenza.

- ii. **società di capitali** in cui la maggioranza numerica dei soci che detengono la maggioranza delle quote della società è rappresentata da donne;
  - iii. **imprese individuali** con titolare donna;
  - iv. **lavoratrici autonome** (professioniste) con partita IVA;
- e. **impresa giovanile**: sono le imprese aventi le seguenti caratteristiche:
- i. **cooperative o società di persone** con la maggioranza di persone con una età fino ai 35 anni;
  - ii. **società di capitali** in cui la maggioranza numerica dei soci che detengono la maggioranza delle quote della società è rappresentata da giovani (persone con età fino ai 35 anni);
  - iii. **imprese individuali** persone con età fino ai 35 anni;
  - iv. **professionisti** con partita IVA con età fino ai 35 anni
- f. **lavoratore autonomo**: colui che esercita attività lavorativa diversa da quelle di lavoro dipendente, caratterizzata dall'autonomia, intesa come organizzazione della propria attività con mezzi idonei al raggiungimento del risultato. Ai fini del presente Avviso, la categoria comprende sia l'imprenditore individuale che il libero professionista;
- g. **microfinanziamento**: ai fini del presente Avviso, si intende il finanziamento dell'importo massimo di € 36.000,00 secondo la definizione della Commissione Europea. Più precisamente si intende il finanziamento erogato nell'ambito di uno strumento finanziario ai sensi dell'art. 58 e 59 del Reg. (UE) 2021/1060 e dell'art. art.2, comma 16) del Reg 1057/2021, e che, per l'effetto, non ricade nel campo di applicazione dell'art. 111 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e ss.mm.ii.;
- a. **microimpresa**: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure registra un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, come definita nel Decreto Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
- b. **proponente**: la persona fisica che presenta la domanda di microfinanziamento, singolarmente o quale futuro componente della costituenda compagine societaria, nel qual caso agisce per conto dell'intera compagine;
- c. **referente**: nel caso di domanda presentata da più proponenti, finalizzata alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico per l'esercizio di nuova attività d'impresa, è il soggetto proponente individuato in domanda quale rappresentante della costituenda società ed interlocutore della Regione Basilicata e di Sviluppo Basilicata S.p.A.;
- d. **trasferimento di azienda**: cessione di azienda o di ramo di azienda che può avvenire anche mediante trasferimento della totalità di quota/e societaria/e in favore di familiari entro il secondo grado.  
In tal caso non è considerata finanziabile la spesa relativa alla sola cessione della/e quota/e societaria dai proprietari cedenti, mentre è finanziabile l'acquisto del ramo di azienda o dei singoli cespiti aziendali entro il limite massimo del 50% delle spese di investimento previste;
- e. **ultimazione dell'investimento**: data dell'ultimo titolo di spesa (fattura o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente);
- f. **unità locale**: la struttura, anche articolata su più immobili, fisicamente separati ma prossimi, deputata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale risultante da visura camerale. In caso di attività esercitata presso la sede legale, l'unità locale coincide con la sede legale;



- g. **variazione formale:** variazione del modello del bene, la variazione del fornitore, la variazione dei prezzi e piccole variazioni nei beni che non vanno ad incidere sulle caratteristiche del progetto ammesso per le quali non è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione;
- h. **variazione sostanziale:** variazione della struttura del progetto, dei servizi offerti, dei beni di investimento previsti, del titolare delle agevolazioni.

### Art. 3

#### Soggetti destinatari

1. Possono presentare domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso i soggetti che intendano candidare una iniziativa imprenditoriale, ai sensi dei successivi artt. 4 e 5, in una delle forme di seguito indicate:
  - a) Lavoratore Autonomo<sup>3</sup> (imprese individuali e liberi professionisti);
  - b) Società di persone;
  - c) Società cooperativa;
  - d) Società a responsabilità limitata;
  - e) Società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis codice civile.
2. Il soggetto proponente che intende presentare la domanda per l'avvio di una iniziativa nella forma di lavoratore autonomo, alla data di inoltro della domanda deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - 2.1) sia disoccupato, secondo la definizione di cui all'art. 2 dell'Avviso, ovvero sia iscritto al Centro per l'Impiego competente ed abbia sottoscritto la DID. Qualora il soggetto proponente sia un lavoratore autonomo che abbia conservato i requisiti di disoccupato, la domanda sul presente Avviso potrà essere presentata solo per la creazione di una nuova attività pur conservando la Partita Iva già attribuitagli, nei limiti di quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera a);
  - 2.2) sia residente in Basilicata e sia maggiorenne;
  - 2.3) non abbia ricevuto protesti per assegni e/o cambiali negli ultimi cinque anni, salvo che abbia proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbia presentato domanda di cancellazione, ovvero, in casi di accertata erroneità, qualora sia già stata avviata la procedura di cancellazione;
  - 2.4) non sia sottoposto ad una delle pene accessorie ai sensi degli artt. 32 bis<sup>4</sup>, 32 ter<sup>5</sup> e 32 quater<sup>6</sup> del codice penale.

<sup>3</sup> Come definito all'art.2 dell'Avviso.

<sup>4</sup> L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

<sup>5</sup> L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni.

<sup>6</sup> Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1 del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. I soggetti candidati come lavoratori autonomi, potranno avviare nuove iniziative imprenditoriali nei settori ammissibili indicati al successivo art. 5.
4. I soggetti proponenti che intendono presentare la domanda per l'avvio di una iniziativa in forma associata (costituende società di persone, società cooperativa, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata), alla data di presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - 4.1) la maggioranza numerica dei soggetti proponenti che detengono la maggioranza delle quote della costituenda società sia rappresentata da soggetti disoccupati - secondo la definizione di cui all'art. 2 dell'Avviso, ovvero sia iscritta al Centro per l'Impiego competente ed abbia sottoscritto la DID – nel caso di costituende società di persone, società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata. In caso di società cooperativa, il requisito della disoccupazione è richiesto solo per la maggioranza numerica dei proponenti. Qualora tra i soggetti proponenti sia presente uno o più lavoratori autonomi che abbia conservato i requisiti di disoccupato, la domanda sul presente Avviso potrà essere presentata solo per la creazione di una nuova attività differente<sup>7</sup> da quella esercitata in precedenza in forma autonoma (ovvero appartenente ad una diversa divisione ATECO);
  - 4.2) la totalità dei soggetti proponenti sia residente in Basilicata e sia maggiorenne;
  - 4.3) la totalità dei soggetti proponenti non sia sottoposta ad una delle pene accessorie ai sensi degli artt. 32 bis <sup>8</sup>, 32 ter<sup>9</sup> e 32 quater<sup>10</sup> del codice penale;
  - 4.4) la totalità dei soggetti proponenti non abbia ricevuto protesti per assegni e/o cambiali negli ultimi cinque anni, salvo che abbia proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbia presentato domanda di cancellazione, ovvero, in casi di accertata erroneità, qualora sia già stata avviata la procedura di cancellazione.
5. I soggetti costituiti in forma associata, ai sensi del precedente comma 4, in cui la maggioranza dei componenti abbia una età superiore ai 35 anni, e quindi candidabili sulla sezione del Fondo Microfinanza FSE+ 2021-2027 A (Priorità 6 – occupazione - Obiettivo Specifico ESO4.3), potranno avviare nuove iniziative imprenditoriali nei settori ammissibili indicati al successivo art. 5 a condizione che i progetti candidati e le attività svolte concorrano allo sviluppo e alla valorizzazione di progetti a vocazione territoriale e alla valorizzazione del potenziale delle risorse endogene disponibili:
  - a. nel sistema agroalimentare;
  - b. nel sistema forestale a fini produttivi;
  - c. nel sistema turistico culturale;
  - d. nelle risorse ambientali, paesaggistiche/ambientali, culturali/insediative;
  - e. nelle risorse energetiche;
  - f. nei settori dell'economia verde e con modelli e/o soluzioni gestionali e di prodotto sostenibili e basso emissivi.

<sup>7</sup> La nuova attività (candidata ad agevolazione) deve ricadere in un codice Ateco 2022 rientrante in una divisione differente da quella in cui ricade il codice Ateco dell'attività già esercitata.

<sup>8</sup> Vedi nota 5.

<sup>9</sup> Vedi nota 6.

<sup>10</sup> Vedi nota 7.

6. Le condizioni di cui al precedente comma 5 non si applicano alle imprese femminili costituite in forma associata – così come definite all'art. 2 lettera d) - candidate sulla Sezione del **Fondo Microfinanza FSE+ 2021-2027 A** e alle imprese giovanili - così come definite all'art. 2 lettera e) - candidate sulla Sezione del **Fondo Microfinanza FSE+ 2021-2027 B**.
7. Non sono accoglibili le domande presentate da soggetti che:
  - hanno ottenuto agevolazioni sui precedenti Avvisi Pubblici per la erogazione di Microcrediti della Regione Basilicata, che abbiano cessato l'attività e non abbiano restituito interamente il finanziamento ricevuto; non sono altresì ammessi coloro i quali, pur avendo interamente restituito il finanziamento intendano avviare una attività nella medesima divisione del codice Ateco oggetto di precedente agevolazione;
  - sono stati già ammessi al Fondo Microfinanza di cui al presente Avviso;
  - alla data di presentazione della domanda hanno già costituito l'impresa<sup>11</sup> in una delle forme di cui al comma 1 del presente articolo, anche se inattiva, salvo quanto previsto al precedente punto 2.1 per i lavoratori autonomi che hanno conservato il requisito della disoccupazione.
8. L'unità locale in cui realizzare l'investimento deve essere ubicata in Basilicata. La verifica della disponibilità dell'immobile è propedeutica alla deliberazione di concessione del finanziamento come precisato all'art. 14, commi 3 e 4, dell'Avviso.

#### Art. 4

##### Tipologie di iniziative

1. Con il presente Avviso sono finanziabili le iniziative, compreso il "Trasferimento di azienda" da realizzarsi in Basilicata, finalizzate alla creazione d'impresa e di attività di lavoro autonomo.
2. In caso di costituzione di impresa in forma associata, di cui al precedente art. 3, comma 4, i soggetti proponenti dovranno costituire la propria impresa in una delle forme previste nell'art. 3 comma 1, dalla lettera b) alla lettera e), nel rispetto delle quote<sup>12</sup> e dei ruoli indicati in fase di candidatura, prima dell'adozione della deliberazione di concessione del finanziamento, così come precisato al successivo art. 14.
3. I soggetti proponenti che intendono avviare un'attività di lavoro autonomo dovranno comunicare l'apertura della Partita IVA e, ad eccezione delle attività libero professionali, l'iscrizione alla CCIAA di Basilicata, prima dell'adozione della deliberazione di concessione del finanziamento di cui al successivo art. 14. Qualora il soggetto proponente sia un lavoratore autonomo che abbia conservato i requisiti di disoccupato, dovrà comunicare la variazione dell'attività e la cancellazione del codice Ateco relativo all'attività in precedenza esercitata, prima dell'adozione della delibera di concessione del finanziamento come precisato al successivo art. 14.

#### Art. 5

##### Settori di attività

1. Sono ammissibili le iniziative rientranti nei settori di attività di cui ai Codici di Attività ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 riportati nell'**Allegato A** al presente Avviso.

<sup>11</sup> Ai fini del presente Avviso si intende:

- a. costituzione dell'impresa, nel caso di società;
- b. attribuzione della Partita IVA, nel caso di lavoratore autonomo;
- c. comunicazione della variazione dell'attività, nel caso di lavoratore autonomo che abbia conservato i requisiti di disoccupato.

<sup>12</sup> In caso di costituenda società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, società a responsabilità limitata.

2. Non sono concedibili, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 “De Minimis”, gli aiuti alle imprese che operano nei seguenti settori:
  - a) della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
  - b) della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
  - c) della produzione primaria di prodotti agricoli;
  - d) della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in uno dei seguenti casi:
    - i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
    - ii. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a del settore carboniero.
3. Sono inoltre esclusi gli aiuti:
  - a) concessi favore delle attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
  - b) subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione;
  - c) le attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
  - d) le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92) e la pornografia;
  - e) le attività di commercio di armi e munizioni;
  - f) le attività del settore informatico direttamente e specificatamente connesse alle attività escluse, di cui ai precedenti punti c), d) ed e).

## Art. 6

### Risorse finanziarie

1. La dotazione finanziaria del Fondo destinata alla misura **Microfinanza A**, a valere sulla Priorità 6 - Occupazione del PR Basilicata FSE+ 2021-2027 è pari a complessivi € 7.306.105,00, di cui:
  - a. € 5.306.105,00 nell'ambito della Priorità 6 Occupazione, Obiettivo Specifico ESO4.1 ed ESO4.3 finalizzati a “Favorire l'occupazione dei disoccupati e inoccupati di età superiore ai 35 anni mediante l'autoimprenditorialità”;
  - b. € 2.000.000,00 nell'ambito della Priorità 6 Occupazione, Obiettivo Specifico ESO4.1 ed ESO4.3 finalizzati a “favorire l'autoimpiego delle donne disoccupate o in cerca di occupazione”.
2. La dotazione finanziaria del Fondo destinata alla misura **Microfinanza B**, a valere sulla Priorità 10 - Giovani del PR Basilicata FSE+ 2021-2027, Obiettivo Specifico ESO4.1 è pari a € 2.500.000,00, e sono finalizzati a “Favorire l'occupazione dei disoccupati e inoccupati di età fino ai 35 anni mediante l'autoimprenditorialità”.
3. La dotazione finanziaria complessiva e la ripartizione di cui al precedente comma 1 potrà essere soggetta a successiva modifica da parte dell'Amministrazione Regionale.

4. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di implementare la dotazione finanziaria con ulteriori risorse che, a qualsiasi titolo, si rendessero successivamente disponibili.

## Art. 7

### Caratteristiche del finanziamento

1. I finanziamenti concessi saranno erogati ai destinatari finali sotto forma di mutui chirografari con le seguenti caratteristiche:
- a. importo minimo: € 5.000,00;
  - b. importo massimo: € 36.000,00;
  - c. durata: fino a un massimo di 84 mesi<sup>13</sup>, più 12 di preammortamento di cui alla successiva lettera d) del presente comma. In particolare per i Microfinanziamenti:
    - fino a € 30.000,00 la durata dell'ammortamento è di 72 mesi;
    - superiori a € 30.000,00 la durata dell'ammortamento è di 84 mesi;
  - d. preammortamento: 12 mesi;<sup>14</sup>
  - e. tasso applicato: zero;
  - f. spese per l'istruttoria e commissioni di erogazione: zero;
  - g. tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al destinatario un interesse di mora pari al tasso legale vigente al momento dell'inadempimento e maturato dal 90esimo giorno successivo alla data di scadenza di ciascuna rata e fino alla data di effettivo pagamento;
  - h. rimborso in rate mensili costanti posticipate, con decorrenza dalla data di scadenza del periodo di preammortamento;
  - i. modalità pagamento: tramite bonifico bancario;
  - j. garanzie:
    - a. ai titolari di imprese individuali o liberi professionisti non saranno richieste garanzie reali e/o personali.
    - b. alle persone giuridiche saranno richieste garanzie, di tipo personale da parte dei soci, anche collettive (parziali o in solido).
2. Ai Destinatari Finali che ne facciano richiesta potrà essere accordata la restituzione anticipata del finanziamento senza l'applicazione di penali, fermo restando gli altri obblighi contrattuali di cui al successivo art. 17 e le cause di decadenza e revoca di cui all'art. 18.

## Art. 8

### Spese ammissibili

1. Il finanziamento andrà a coprire i costi connessi alla realizzazione del programma ammesso, che potrà comprendere sia spese per investimenti (materiali e immateriali) sia spese di funzionamento e gestione.
2. Le spese per investimento dovranno obbligatoriamente essere **superiori al 50%** del complessivo programma ammesso e del finanziamento erogato. Una eventuale riduzione delle spese per

<sup>13</sup> La durata è quella del piano di ammortamento e decorre dal giorno successivo alla data di scadenza del preammortamento.

<sup>14</sup> Il preammortamento decorre dalla data dell'erogazione del microfinanziamento attestata dalla data di valuta del bonifico e fino all'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla suddetta data di valuta.

investimento, nel corso dell'attuazione del progetto, che le porti al disotto del 50% dell'importo erogato, comporterà una proporzionale riduzione delle spese di gestione ammissibili. Nel caso in cui le spese per investimento ridotte garantiscano comunque la percentuale minima del 50% dell'importo erogato, la differenza non spesa potrà essere compensata con ulteriori spese di gestione

3. Sono ritenute ammissibili le spese strettamente funzionali all'attività da esercitare, effettuate in data successiva a quella di:
  - a. costituzione dell'impresa, nel caso di società;
  - b. attribuzione della Partita IVA, nel caso di lavoratore autonomo;
  - c. comunicazione della variazione dell'attività,<sup>15</sup> nel caso di lavoratore autonomo che abbia conservato i requisiti di disoccupato.
4. Sono ammissibili le spese, al lordo dell'IVA<sup>16</sup>, appartenenti alle seguenti categorie di spese, riferite ad investimenti materiali ed immateriali considerati ammortizzabili:
  - a. spese per consulenze finalizzate alla presentazione della domanda e agli adempimenti successivi all'ammissibilità della stessa;
  - b. spese di costituzione della società;
  - c. spese per opere murarie e assimilate a condizione che facciano parte di un progetto organico e funzionale. Non saranno ammessi progetti costituiti esclusivamente o pressoché interamente da opere murarie e assimilate; nei preventivi delle opere murarie da allegare alla domanda, dovranno essere riportati tutti gli elementi utili a verificare la congruità dei prezzi indicati;
  - d. spese per l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi, hardware;
  - e. spese per l'acquisto di automezzi esclusivamente di tipo commerciale e strettamente funzionali all'effettiva produzione del bene e/o erogazione del servizio (furgoni, camion, telonati, etc), a servizio della tipologia di attività candidata e a servizio esclusivo dell'unità produttiva interessata dall'agevolazione;
  - f. programmi informatici, portale web, brevetti e certificazioni;
  - g. consulenze specialistiche (compresa la spesa per la perizia tecnica asseverata a certificazione delle spese sostenute a ultimazione dell'investimento di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), dell'Avviso.
5. Sono ammissibili le spese di funzionamento e gestione appartenenti alle seguenti categorie (a titolo esemplificativo e non esaustivo), al lordo dell'IVA:
  - a. spese per merci, materie prime, semilavorati e materiali di consumo;
  - b. spese di promozione e pubblicità, comprese le spese per campagne di web marketing;
  - c. spese per la locazione di immobili;
  - d. spese relative alle utenze intestate direttamente al Destinatario Finale del finanziamento (energia, riscaldamento, acqua, telefoniche, connessioni alla rete, ecc);
  - e. abbonamenti a banche dati;
  - f. spese relative al personale contrattualizzato a tempo indeterminato o determinato assunto in applicazione dei CCNL firmati dai sindacati maggiormente rappresentativi, nel rispetto

<sup>15</sup> Rilevabile dalla data di attribuzione del protocollo dell'Agenzia delle Entrate alla comunicazione di variazione dati ai fini IVA e cancellazione del precedente codice attività Ateco, o mediante Comunicazione Unica al Registro Imprese.

<sup>16</sup> Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 art. 64, comma 1, lettera c) alinea iii.

delle norme sul cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 9, tenuto conto delle altre agevolazioni (credito di imposta sulle assunzioni, sgravi contributivi);

- g. corsi di formazione e prestazioni professionali.
6. In caso di "Trasferimento d'azienda" non è considerata finanziabile la spesa relativa all'acquisto delle della/e quota/e societaria/e dai relativi proprietari cedenti. L'acquisto del ramo di azienda o dei singoli cespiti aziendali (attrezzature e macchinari strettamente funzionali all'attività), è ammesso entro il limite massimo del 50% delle spese di investimento previste.
7. Non sono ammissibili le spese relative a:
- a. acquisto di motoveicoli e automobili, compresi i veicoli immatricolati N1 con 4 posti a sedere;
  - b. interessi passivi e spese per leasing;
  - c. acquisto di terreni e beni immobili;
  - d. beni e servizi il cui pagamento è stato effettuato in contanti o con altra modalità non tracciabile;
  - e. costi relativi a tasse, multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
  - f. interessi di mora;
  - g. ammortamenti;
  - h. costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione verso paesi terzi o Stati membri;
  - i. consolidamento debiti bancari;
  - j. acquisto di beni di rappresentanza o ad uso promiscuo, quali ad esempio veicoli immatricolati N1 aventi 4 o più posti a sedere.
8. L'acquisto di beni usati è spesa ammissibile purché vengano rispettate, ai sensi art. 16 del D.P.R. del 5 febbraio 2018 n. 22, le seguenti condizioni:
- a. il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo pubblico regionale, nazionale o europeo;
  - b. il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
  - c. le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.
9. Le spese ammissibili ai sensi del presente articolo sono considerate finanziabili a condizione che facciano parte di un programma d'investimento organico e funzionale, idoneo a conseguire gli obiettivi economici prefissati dal proponente, indicati in domanda e nei relativi allegati, e devono essere tutte sostenute entro il termine previsto dal successivo art. 15, comma 1. Qualora dalle verifiche di cui al successivo art. 15 risulti la riduzione delle spese ammesse con deliberazione di concessione del finanziamento, sarà adottata la deliberazione di decadenza parziale dell'agevolazione.
10. L'importo finanziabile delle spese di cui ai punti precedenti è comprensivo dell'IVA, se dovuta al fornitore, e risultante dalla documentazione di spesa.
11. Tutti i titoli di spesa devono contenere il CUP del progetto comunicato al Destinatario Finale con la comunicazione di ammissione e riportato nel contratto di finanziamento; trattandosi prevalentemente di fatture elettroniche, il numero del CUP dovrà essere inserito dal fornitore all'atto della emissione

della fattura; saranno comunque ammissibili le spese di gestione senza il CUP nel caso in cui lo stesso non possa essere inserito (ad esempio nel caso di alcune utenze). In caso di mancata apposizione del CUP, i titoli di spesa potranno essere regolarizzati mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate.

12. Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di ammissibilità delle spese, si rinvia al D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22.
13. Qualora dovessero intervenire modifiche normative o nuovi orientamenti da parte delle Istituzioni Comunitarie e/o Nazionali e/o Regionali competenti, la Regione Basilicata si riserva il diritto di modificare o integrare le condizioni pubblicate nel presente Avviso. Gli interessati potranno fare riferimento alle nuove disposizioni per le domande da presentare; per le domande già inoltrate rimane salvo ed impregiudicato il diritto del proponente ad adeguare quanto già dichiarato alle nuove disposizioni, fermo restando il numero di protocollo assegnato al momento di presentazione in via telematica della domanda.

## Art. 9

### Intensità dell'aiuto e cumulo

1. Le agevolazioni del presente Avviso si configurano come Aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) 2831/2023. L'importo massimo degli aiuti concedibili all'"impresa unica", così come definita dall'art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n. 2831/2023, non deve superare il massimale di € 300.000,00 nell'arco di tre anni.
2. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso (deliberazione di ammissione).
3. In riferimento al presente strumento finanziario si precisa che l'intero ammontare del Microfinanziamento è inteso come "finanziamento agevolato".
4. L'intensità dell'agevolazione, da calcolare in ESL, sarà definita sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione e corrispondenti al tasso di riferimento fissato dalla UE ai sensi della "Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione" (2008/C 14/02).
5. Ciascuna iniziativa riconosciuta ammissibile ai sensi del presente Avviso verrà inserita:
  - nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi e con le modalità indicate dal Decreto n.115 del 31/05/2017 e sarà soggetta alle preventive verifiche previste dal citato Decreto n. 115 del 31/05/2017;
  - sulla piattaforma "Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico" (CUP).
6. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, gli aiuti "de minimis" possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento (UE) n. 2832/2023 della Commissione e del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.
7. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze del caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.



8. In attuazione della Circolare del MEF - Dipartimento R.G.S. n. 21 del 14/10/2021 e n. 33 del 31/12/2021, con riferimento all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo, non superando pertanto il 100% del costo. Pertanto, in caso di cumulo di agevolazioni sugli stessi costi ammissibili, l'importo risultante dal cumulo di sovvenzioni (contributi a fondo perduto) con strumenti finanziari (rappresentati da prestiti agevolati quali il Microfinanziamento e da finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche) oppure il cumulo risultante dalla combinazione di due strumenti finanziari (quali quelli sopra descritti), relativi agli stessi costi ammissibili, non potrà essere superiore ai suddetti costi.

## Art. 10

### Modalità di presentazione della domanda

1. La procedura di presentazione della domanda di finanziamento è "a sportello". La domanda potrà essere compilata e inviata a partire dalle ore 08:00 del giorno **20/05/2024** e fino alle ore 17:00 del giorno **30/06/2029** e comunque fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, di cui verrà data adeguata e tempestiva informazione sul sito di Sviluppo Basilicata ([www.sviluppobasilicata.it](http://www.sviluppobasilicata.it)) e della Regione Basilicata.
2. Termini diversi potranno essere stabiliti con provvedimento di Sviluppo Basilicata S.p.A., previo parere dell'ADG FSE+ 2021-2027.
3. La procedura di presentazione della domanda prevede l'accesso alla piattaforma informatica "Centrale Bandi", tramite connessione al sito istituzionale: [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it) – sezione "Avvisi e Bandi"; i soggetti proponenti dovranno accedere al servizio effettuando l'autenticazione mediante SPID<sup>17</sup> oppure mediante altri strumenti previsti dalla Regione Basilicata<sup>18</sup> e che siano altresì in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata e di un certificato di firma digitale.
4. All'interno della sezione "Avvisi e Bandi", dedicata al presente Avviso, saranno fornite le istruzioni per la fase di compilazione ed inoltro della candidatura telematica, nonché per le fasi di presentazione della richiesta di variazione del progetto ammesso a finanziamento, della rendicontazione delle spese di investimento e di gestione.
5. La domanda (comprensiva della dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e dell'informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n.679/2016) dovrà essere compilata on line sulla piattaforma informatica "Centrale Bandi", sulla base dello schema di cui all'**Allegato B** al presente Avviso, firmata digitalmente dal proponente e inoltrata telematicamente con conseguente assegnazione del protocollo attestante la sua ricezione.
6. Nel caso di domanda presentata da più proponenti finalizzata, alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico ai sensi del precedente art. 3, comma 4, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal soggetto individuato nel modulo di domanda quale referente.
7. Il proponente (o il referente nel caso di cui al precedente comma 6) è tenuto a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella domanda on line e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

<sup>17</sup> L'account SPID deve essere di Livello 2 o superiore.

<sup>18</sup> In tal caso sarà possibile accedere con la Carta Nazionale dei Servizi, Carta di identità Elettronica (CIE) e tramite, eIDAS

8. La procedura di selezione è a “sportello”, ovvero l’ordine cronologico di invio della domanda on line determinerà l’ordine progressivo di istruttoria delle istanze. L’ordine di ammissione delle domande, invece, può anche essere diverso dall’ordine di istruttoria delle istanze, purché venga lasciato impregiudicato il diritto delle domande cronologicamente anteriori, a ricevere i finanziamenti, in caso di conclusione positiva dell’iter istruttorio.
9. Ciascun proponente può presentare una sola domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso, fatti salvi i casi di rinuncia o rigetto delle precedenti candidature.
10. Non saranno considerate istruibili e saranno escluse le domande non candidate secondo la procedura di cui al presente articolo.
11. Tutte le comunicazioni relative il procedimento amministrativo di cui al presente Avviso saranno notificate da Sviluppo Basilicata S.p.A. alla PEC del proponente indicata in domanda. La PEC dovrà appartenere ed essere direttamente riconducibile al proponente/Destinataro Finale.
12. Il proponente (o il referente nel caso di cui al precedente comma 6) dovrà altresì rispondere alle comunicazioni di cui al precedente comma 11, nei tempi e nei modi previsti nelle specifiche comunicazioni.
13. Le comunicazioni prodotte nella fase di valutazione della domanda, di erogazione, di monitoraggio e rendicontazione del finanziamento, comprensive della eventuale documentazione allegata, dovranno essere caricate dal proponente sulla piattaforma informatica “Centrale Bandi”, nella sezione “documentazione istanza” dedicata alla propria istanza. In ogni caso dovrà essere inviata a Sviluppo Basilicata S.p.A. una comunicazione, tramite PEC, dell’avvenuto caricamento, utilizzando l’indirizzo PEC [fondomicrofinanzafse+2021-2027@pec.sviluppobasilicata.it](mailto:fondomicrofinanzafse+2021-2027@pec.sviluppobasilicata.it). In tutte le comunicazioni intercorrenti tra il proponente ed il Soggetto Gestore dovrà necessariamente essere riportato il numero di istanza della domanda e la dicitura “Fondo Microfinanza FSE+ 2021-2027”.

## Art. 11

### Documentazione richiesta

1. Alla domanda compilata on line va allegata, mediante caricamento sulla piattaforma Centrale Bandi, la seguente documentazione:
  - a) scheda tecnica - Piano di impresa - secondo il format di cui all’**allegato C** al presente Avviso, firmata digitalmente dal proponente/referente;
  - b) copia dei preventivi di spesa dei beni d’investimento con indicazione delle caratteristiche tecniche degli stessi;
  - c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal proponente/referente della costituenda impresa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante le ulteriori agevolazioni richieste/ottenute sul medesimo investimento, secondo il format di cui all’**allegato D1/D2**<sup>19</sup> al presente Avviso.
2. Nel caso di “Trasferimento d’azienda”, in fase di presentazione della domanda, dovrà essere presentata una stima del valore del ramo d’azienda e/o delle attrezzature e dei macchinari oggetto di trasferimento. Solo in caso di superamento della verifica formale e di quella di merito, di cui all’art. 12 dell’Avviso, e prima di procedere all’ammissione alle agevolazioni e alla relativa determinazione del microfinanziamento da concedere, verrà richiesta la perizia tecnica asseverata a certificazione del valore del ramo d’azienda e/o delle attrezzature e dei macchinari di cui al successivo art. 14 comma 3 lettera e) dell’Avviso.

---

<sup>19</sup> La dichiarazione D2 dovrà essere presentata dai lavoratori autonomi che abbiano conservato i requisiti di disoccupato rientranti nella disoccupazione parziale. La dichiarazione D1 dovrà essere prodotta da tutti gli altri proponenti.

## Art. 12

### Valutazione delle domande

1. Le domande saranno esaminate fino a concorrenza della dotazione finanziaria, secondo l'ordine indicato al precedente art. 10, comma 8.
2. La valutazione delle domande di agevolazione prevede:
  - a) una **verifica formale** finalizzata a controllare:
    - a.1) la regolare sottoscrizione della domanda on line da parte del proponente (rif. art. 10, commi 5 e 6 dell'Avviso);
    - a.2) presenza della documentazione di cui al precedente art. 11, redatta in conformità agli schemi ivi richiamati;
    - a.3) la sussistenza dei requisiti di accoglibilità dei progetti di impresa candidati con riferimento alle tipologie di iniziative ed ai settori di attività di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5 dell'Avviso;
    - a.4) la sussistenza dei requisiti di accesso dei soggetti destinatari di cui all'art. 3 dell'Avviso;
    - a.5) che ciascun proponente abbia presentato una sola domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso, fatti salvi i casi di rinuncia o rigetto delle precedenti candidature di cui all'art. 10 comma 9, dell'Avviso e che non abbia presentato domande a valere sul Fondo Microfinanziamento, fatti salvi i casi di rinuncia per mancata realizzazione del progetto, intervenuta dopo l'erogazione, e l'avvenuta restituzione dell'intero importo dovuto.

Il mancato rispetto di quanto previsto al precedente punto a. comporta la non accoglibilità della domanda.
  - b) una **verifica di merito** finalizzata alla:
    - b.1) valutazione di fattibilità economico finanziaria del progetto candidato mediante l'assegnazione dei punteggi di cui al successivo art. 13 ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità;
    - b.2) verifica dell'ammissibilità delle spese previste nel progetto candidato, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 8;
    - b.3) determinazione dell'importo del microfinanziamento concedibile, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 7;
    - b.4) verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 3, comma 5 dell'Avviso, in caso di domanda presentata da soggetti in forma associata e candidata sulla sezione Microfinanza FSE+ 2021-2027 A (soggetti con età superiore ai 35 anni).
3. Saranno dichiarate ammissibili al finanziamento, nei limiti della dotazione finanziaria, le domande che abbiano superato la verifica formale e la verifica di merito. Al proponente verrà inviata una comunicazione di ammissibilità con indicazione delle spese ammissibili, di quelle non ammissibili e del microfinanziamento concedibile.
4. Sviluppo Basilicata S.p.A., durante la verifica di merito, procederà a convocare il proponente e gli altri soggetti coinvolti nel progetto candidato ad un colloquio che si potrà tenere sia in presenza sia attraverso video chiamata, al fine di approfondirne i contenuti. Sviluppo Basilicata S.p.A. potrà inoltre richiedere al proponente eventuali chiarimenti ed integrazioni documentali. Il proponente dovrà inoltrare a Sviluppo Basilicata S.p.A. le osservazioni e la documentazione integrativa nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 commi 11, 12 e 13 dell'Avviso.

5. La mancata presentazione del/i proponente/i alla convocazione oppure la mancata produzione dei chiarimenti richiesti entro il termine stabilito determinerà la valutazione della domanda sulla base della documentazione presentata.
6. Le domande che non abbiano superato la verifica formale o di merito saranno dichiarate rispettivamente inaccoglibili e inammissibili nel rispetto della Legge 241/1990, dandone comunicazione al proponente nelle forme e con le modalità di cui al precedente art. 10, comma 11. Il proponente dovrà inoltrare a Sviluppo Basilicata S.p.A. le eventuali osservazioni e la relativa documentazione a supporto nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 commi 11, 12 e 13 dell'Avviso.
7. Saranno effettuati controlli a campione sulle domande proposte per l'ammissione<sup>20</sup> al finanziamento, sui dati dichiarati dal proponente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. Ai sensi dell'articolo 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 dello stesso, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la non ammissione della domanda candidata sul presente Avviso Pubblico o la revoca dell'agevolazione con obbligo a restituire il finanziamento eventualmente erogato oltre alle altre sanzioni previste.
8. La comunicazione di ammissibilità di cui al precedente comma 3 o di non accoglibilità/non ammissibilità alle agevolazioni di cui al precedente comma 6 è trasmessa da Sviluppo Basilicata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda. È fatto salvo l'eventuale periodo di sospensione per integrazioni, di cui al precedente comma 4, nei casi di controllo delle dichiarazioni di cui al precedente comma 7 e nei casi di comunicazioni dei motivi ostativi di cui all'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

### Art. 13

#### Soglie minime di ammissibilità

1. A ciascuna domanda sarà attribuito un punteggio risultante dalla somma dei punti assegnati sulla base dei criteri indicati nella tabella di seguito riportata. La soglia minima da raggiungere è di 35/70 punti di cui almeno 20 punti riferiti alla "qualità del progetto candidato e redditività potenziale" (criterio 1), almeno 6 punti riferiti a "Qualità dell'Organizzazione" (criterio 2) e almeno 6 punti riferiti a "elementi economici e finanziari" (criterio 4):

Criterio	Punteggio
<i>Per 0 (zero) si intende informazione nulla e per 10 informazione completa ed esaustiva/requisito pienamente sussistente</i>	
<b>1 – Qualità del progetto candidato e redditività potenziale</b>	
1.1 Completa e chiara descrizione dell'iniziativa candidata, illustrando gli aspetti caratterizzanti la proposta progettuale per il quale viene chiesto il finanziamento in riferimento ai beni/ servizi che si intendono offrire e analisi dei punti di forza e di debolezza del progetto candidato.	Da 0 a 10
1.2 Funzionalità, coerenza e completezza dell'investimento previsto rispetto al progetto candidato e cantierabilità dello stesso.	Da 0 a 10
1.3 Opportunità di mercato e prospettive di sviluppo, in riferimento ai beni/servizi che si intendono offrire e all'area geografica servita	da 0 a 10

<sup>20</sup> Di cui all'art. 14 comma 1 dell'Avviso.

1.4 Coerenza delle previsioni di ricavi con il mercato individuato e sostenibilità economico-finanziaria del progetto candidato.	Da 0 a 10
<b>2 – Qualità dell'organizzazione</b>	
2.1 Coerenza tra il profilo del proponente/i (competenze professionali, percorso formativo del/i proponente/i, esperienze lavorative pregresse) e l'iniziativa candidata. Consapevolezza delle dinamiche relative alla gestione dell'impresa.	Da 0 a 10
<b>3 – Innovazione e trasferibilità</b>	
3.1 Aspetti innovativi dei prodotti/servizi offerti e replicabilità delle innovazioni proposte.	Da 0 a 10
<b>4 – Elementi economici e finanziari</b>	
4.1 Capacità di rimborso del finanziamento	da 0 a 10
<b>Max</b>	<b>70</b>
<b>Punteggio minimo</b>	<b>35</b>

## Art. 14

### Concessione ed erogazione del finanziamento

1. Ai proponenti le cui domande abbiano superato positivamente la verifica formale e di merito, Sviluppo Basilicata S.p.A. comunicherà il relativo esito con indicazione delle spese ammissibili, di quelle non ammissibili e del microfinanziamento concedibile, nelle forme e con le modalità di cui al precedente art. 10, comma 11.
2. Sviluppo Basilicata S.p.A. inviterà contestualmente i proponenti:
  - a. a costituirsi, nel caso di società, in una delle forme previste dall'art. 3, comma 1, dell'Avviso e nel rispetto delle quote<sup>21</sup> e dei ruoli previsti per ciascun proponente indicati in fase di candidatura;
  - b. aprire la Partita IVA, nel caso di lavoratore autonomo;
  - c. variare l'attività e cancellare il precedente codice Ateco relativo all'attività esercitata, nel caso di lavoratore autonomo che abbia conservato i requisiti di disoccupato.
3. Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà altresì a richiedere la seguente documentazione, che dovrà essere prodotta, salvo eventuali proroghe, **entro 45 giorni** dalla richiesta con le modalità di cui al precedente art. 10, commi 11, 12 e 13:
  - a. certificato di attribuzione Partita IVA (in caso di lavoratore autonomo) oppure ricevuta della comunicazione di variazione dati IVA e cancellazione precedente codice attività Ateco, (in caso di lavoratore autonomo che conserva il requisito della disoccupazione);
  - b. titolo di disponibilità dell'immobile in cui verrà realizzato il programma d'investimento oggetto di domanda in corso di validità. La conformità all'originale del titolo di disponibilità deve essere resa

<sup>21</sup> Con riferimento alle società di persone, società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata.

- tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante;
- c. dichiarazione resa dal titolare/legale rappresentante dell'impresa nella quale viene indicato il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle transazioni connesse al Fondo di Microfinanza con indicazione del/i soggetti/o titolato/i a operare sul conto. Il conto corrente aziendale dovrà essere intestato esclusivamente al Destinatario Finale del Fondo di Microfinanza e utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma di investimento finanziato;
  - d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante/titolare dell'impresa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante le ulteriori agevolazioni richieste/ottenute sul medesimo investimento secondo il format di cui all'**allegato D2** al presente Avviso;
  - e. perizia tecnica asseverata a certificazione del valore del ramo d'azienda oggetto di trasferimento (*solo in caso di "trasferimento d'azienda"*).
4. La documentazione di cui al comma 3 del presente articolo dovrà essere prodotta entro 45 giorni dal ricevimento della relativa richiesta nelle forme e con le modalità di cui al precedente art. 10, commi 12 e 13, salvo eventuali proroghe.
  5. Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà ad adottare la deliberazione di ammissione al finanziamento dopo aver acquisito la documentazione indicata al precedente comma 3, e dopo aver effettuato le pertinenti verifiche, compresa la regolarità contributiva, ed aver espletato ogni eventuale altra verifica prevista dalla normativa di riferimento, compiuto gli adempimenti previsti dal Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) e l'attribuzione del "Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico" (CUP).
  6. Ai soggetti ammessi al finanziamento (di seguito Destinatari Finali), Sviluppo Basilicata S.p.A. comunicherà, nelle forme e con le modalità di cui al precedente art. 10, comma 11, gli estremi della deliberazione di ammissione, invitandoli a sottoscrivere il contratto di finanziamento presso gli uffici di Sviluppo Basilicata S.p.A.; in casi eccezionali sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale, ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii., nelle modalità previste dall'art. 10, commi 12 e 13. In occasione della sottoscrizione del contratto presso la sede di Sviluppo Basilicata, si terrà un seminario informativo, nel corso del quale verranno illustrati gli obblighi dei Destinatari finali e date indicazioni sulla regolare implementazione dell'investimento.
  7. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, al Destinatario Finale sarà comunicata una seconda data per la sottoscrizione dello stesso. In caso di assenza non motivata anche alla seconda convocazione, si procederà con l'avvio del procedimento di revoca. In caso di firma del contratto da remoto, una copia del contratto di finanziamento dovrà essere sottoscritta per accettazione dal Destinatario Finale e consegnata a Sviluppo Basilicata S.p.A., entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione di cui al precedente comma 6, unitamente al piano di ammortamento del finanziamento e al programma di spese ammesso.
  8. Il contratto di finanziamento sottoscritto dall'AU di Sviluppo Basilicata e dal Destinatario Finale conterrà, tra l'altro:
    - l'importo del finanziamento accordato,
    - l'entità dell'ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) associata<sup>22</sup>,
    - il dettaglio del programma di spesa finanziato con indicazione delle spese ammissibili,

<sup>22</sup> L'Equivalente Sovvenzione Lorda sarà calcolata sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione e corrispondenti al tasso di riferimento fissato dalla UE ai sensi della "Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione" (2008/C 14/02).

- il piano di ammortamento,
  - le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento,
  - l'indicazione degli obblighi del Destinatario Finale e delle cause di revoca/decadenza delle agevolazioni, nonché indicazioni circa la gestione dei ritardi nel rimborso delle rate, le modalità di recupero del finanziamento in caso di revoca/decadenza delle agevolazioni oppure in caso di morosità con conseguente risoluzione del contratto di finanziamento e relativa decadenza del beneficio del termine,
  - del codice COR (Codice Identificativo dell'Aiuto),
  - del codice CUP (Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico),
  - eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale, non espressamente previsti nel presente Avviso Pubblico,
  - polizza fidejussoria, da parte dei soci, in caso di iniziative realizzate da società di capitali.
9. L'erogazione del finanziamento avverrà mediante bonifico di accredito sul c/c bancario (o postale) dedicato, comunicato dal Destinatario Finale previa sottoscrizione del contratto di finanziamento e dopo aver effettuato le pertinenti verifiche – ove previsto – della regolarità contributiva.
10. A seguito dell'erogazione, Sviluppo Basilicata S.p.A. provvede a comunicare al Destinatario Finale l'avvenuto accredito e, successivamente, con cadenza periodica a registrare le pertinenti informazioni sulla piattaforma informatica di rendicontazione delle spese del PR Basilicata FSE+2021-2027.

## Art. 15

### Rendicontazione delle spese di investimento e di gestione

1. Il Destinatario Finale deve realizzare il progetto finanziato (ultimare l'investimento, avviare l'attività e sostenere le spese di gestione ammesse) entro il termine di 12 mesi dalla data di erogazione del microfinanziamento, dandone comunicazione a Sviluppo Basilicata S.p.A. nei successivi 30 giorni, unitamente alla trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intero progetto finanziato, sia per quanto riguarda gli investimenti, sia le spese di gestione, di seguito elencata:
- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dal Destinatario Finale attestante l'ultimazione del progetto e avvio dell'attività, la conformità agli originali della documentazione trasmessa, le eventuali agevolazioni richieste/ottenute, luogo di conservazione della documentazione relativa al progetto sulla base dell'Allegato **E** al presente Avviso;
  - b) perizia tecnica asseverata a certificazione dell'effettiva realizzazione del progetto, con indicazione dei titoli di spesa e le relative modalità di pagamento, secondo il format di cui all'Allegato **F** all'Avviso, redatta da un professionista abilitato e iscritto al relativo Albo di appartenenza; alla stessa deve inoltre allegare la documentazione fotografica dei beni materiali acquistati e delle parti di opere murarie realizzate e rendicontate e foto attestanti l'installazione, in luogo facilmente visibile al pubblico, e del poster di misura non inferiore a un formato A3 recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dal Fondo FSE+, così come previsto dal successivo art. 17, comma 1, lettera c);
  - c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal venditore del bene usato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, correttamente sottoscritta<sup>23</sup> dallo stesso, così come previsto dall'art. 16 del DPR 05 febbraio 2018 n. 22, secondo il format di cui all'**Allegato G**;

<sup>23</sup> Sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.ii.mm. o con firma autografa accompagnata da documento di riconoscimento in corso di validità

2. La documentazione di cui al precedente comma 1, deve essere presentata accedendo nella sezione relativa alla propria domanda telematica sulla piattaforma informatica "Centrale Bandi" della Regione Basilicata, compilando la sezione "Rendicontazione spese progetto". Dopo aver compilato il prospetto, caricata la documentazione prevista ed acquisito il relativo protocollo di avvenuta presentazione della rendicontazione, il Destinatario Finale dovrà darne notizia a Sviluppo Basilicata mediante PEC, ai sensi dell'art. 10 comma 13 dell'Avviso.
3. Sviluppo Basilicata procederà alla verifica della documentazione trasmessa dai Destinatari Finali ai sensi del precedente comma 1, al fine di verificare l'utilizzo delle risorse in coerenza con il progetto approvato; a seguito della verifica della citata documentazione sarà comunicato al Destinatario Finale l'importo delle spese riconosciute, nel rispetto delle percentuali ammesse di cui all'art. 8, comma 2, e l'ammontare dell'ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) definitivamente associata. Nel caso in cui, l'ammontare complessivo delle spese riconosciute dovesse essere inferiore all'importo del finanziamento erogato, ne verrà data comunicazione al Destinatario Finale, il quale potrà integrare la rendicontazione con altre spese comunque sostenute nel periodo di riferimento; in caso di mancata trasmissione di altre spese o di spese insufficienti a coprire l'intero finanziamento erogato, si avvierà la procedura per la decadenza parziale dell'agevolazione ai sensi del successivo art. 18, comma 3..
4. La verifica riguarderà sia le spese sostenute per gli investimenti che le spese di gestione e sarà possibile procedere a compensazione tra le due categorie di spesa, comunque nel rispetto dei massimali previsti all'art. 8 comma 2.
5. Nel caso di documentazione incompleta Sviluppo Basilicata provvederà a richiedere le necessarie integrazioni, da fornire nei 30 giorni successivi alla ricezione della richiesta. Qualora l'impresa non adempia totalmente o parzialmente alla richiesta e quindi, sulla base della documentazione a disposizione, non risulti possibile verificare la corretta destinazione delle risorse, il Soggetto Gestore potrà rideterminare e rettificare la spesa ammessa, con conseguente recupero delle risorse erogate e non utilizzate per le finalità previste mediante l'avvio delle procedure per la decadenza (totale o parziale) dell'agevolazione.
6. I controlli sulla corretta esecuzione dell'intero programma (investimento e gestione) saranno effettuati su un campione pari ad almeno il 10% delle iniziative che avranno presentato la rendicontazione delle spese (Sviluppo Basilicata si riserva di effettuare sopralluoghi anche presso le iniziative che non hanno presentato la rendicontazione), mediante sopralluoghi da effettuarsi presso la sede dell'attività finanziata, nel corso del quale sarà:
  - a. verificato lo svolgimento dell'attività da parte dell'impresa, la realizzazione del progetto in conformità alle finalità previste, la presenza e la funzionalità degli investimenti effettuati e delle opere realizzate, rispetto a quanto previsto in domanda di ammissione e nelle eventuali variazioni sostanziali approvate, oltre a prendere atto delle ulteriori eventuali variazioni formali. Tali verifiche, ad insindacabile giudizio di Sviluppo Basilicata S.p.A., potranno comportare l'eventuale decurtazione delle singole spese ammissibili e la conseguente rettifica e rideterminazione delle stesse;
  - b. verificata la presenza dei documenti, in originale, allegati o richiamati nella perizia asseverata di cui al precedente comma 1, lettera b), e la veridicità di quanto ivi dichiarato.
7. I termini per l'ultimazione dell'investimento, l'avvio dell'attività e la rendicontazione delle spese, di cui al precedente comma 1 potranno essere differiti da Sviluppo Basilicata S.p.A., per motivate esigenze, su apposita richiesta del Destinatario Finale.
8. Qualora nel corso della verifica dovessero essere riscontrate violazioni che, ai sensi dell'art. 18 comportano la revoca/decadenza (totale/parziale) dell'agevolazione, Sviluppo Basilicata avvierà, nel



rispetto della L. 241/90 il procedimento di revoca/decadenza (parziale/totale) delle agevolazioni in riferimento alla tipologia di inadempimento e/o violazione riscontrata.

9. Ai fini delle verifiche sulle dichiarazioni rilasciate dai proponenti e dai Destinatari Finali, Sviluppo Basilicata si avvarrà di banche dati pubbliche e private (Cerved, Telemaco, etc) e della piattaforma ARACHNE messa a disposizione dalla Commissione Europea.

## Art. 16

### Rimborso del finanziamento

1. Il rimborso del finanziamento prevede un periodo di pre-ammortamento pari a 12 mesi; pertanto la prima rata del finanziamento scadrà alla fine del 12° mese successivo alla data di erogazione<sup>24</sup>.
2. La restituzione del microfinanziamento avverrà in rate mensili, costanti, posticipate tramite bonifico bancario (singolo o ripetitivo) o altra modalità tracciabile, indicando nella causale dello stesso il numero della pratica (id pratica ed estremi del destinatario finale) e il numero della rata a cui si riferisce.
3. La durata del piano di ammortamento del microfinanziamento è commisurato all'ammontare del finanziamento erogato, secondo le seguenti modalità
  - a) 72 rate mensili per i Microfinanziamenti di importo inferiore o uguale a € 30.000,00;
  - b) 84 rate mensili per i Microfinanziamenti di importo superiore a € 30.000,00.
4. In caso di ritardato pagamento delle rate, verrà applicato un interesse di mora pari al tasso legale vigente al momento dell'inadempimento e maturato dal 90esimo giorno successivo alla data di scadenza di ciascuna rata e fino alla data di effettivo pagamento

## Art. 17

### Obblighi

1. Il Proponente/Destinatario è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di cui al presente Avviso. Egli è inoltre obbligato a:
  - a. richiedere a Sviluppo Basilicata S.p.A. l'autorizzazione alla variazione sostanziale dei contenuti del progetto ammesso con deliberazione di concessione del finanziamento. Le richieste di variazione sostanziale devono essere presentate mediante l'accesso alla propria domanda telematica sulla piattaforma informatica "Centrale Bandi" della Regione Basilicata dandone notizia a Sviluppo Basilicata mediante PEC;  
Sviluppo Basilicata comunicherà l'autorizzazione alla variazione e si procederà alla sottoscrizione del nuovo programma di spese, che andrà a sostituire ed integrare quello allegato al contratto di finanziamento; in caso di variazioni non autorizzate e nel caso in cui i nuovi beni acquistati dovessero risultare non in linea con il progetto ammesso, Sviluppo Basilicata potrà procedere alla non ammissione della spesa e all'eventuale decadenza parziale dall'agevolazione;
  - b. non utilizzare il finanziamento erogato nell'ambito del Fondo di Microfinanza per finalità diverse da quelle previste nel progetto ammesso e non coerenti con quelle dell'Avviso;
  - c. installare, nella sede in cui verrà svolta l'attività, in luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi (i riferimenti della misura agevolativa e il logo del PR Basilicata FSE+ 2021-2027), ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera d

<sup>24</sup> Ad esempio se il finanziamento verrà erogato a giugno 2024, la prima rata scadrà il 30 giugno 2025.

- del Regolamento UE 1060/2021. Nel caso di attività per le quali non è richiesta una sede fissa, la stessa verrà installata su una delle attrezzature oggetto di finanziamento;
- d. assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche, da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A. e della Regione Basilicata, con la presenza del personale interessato e agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle verifiche in loco;
  - e. rendersi disponibile, fino a 3 anni successivi alla chiusura del Programma Regionale Basilicata FSE+ 2021-2027, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da parte della Regione Basilicata e di Sviluppo Basilicata S.p.A.;
  - f. conservare la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, sostenute per la realizzazione del progetto attuato grazie alle provvidenze del Fondo di Microfinanza, fino a 3 anni successivi alla chiusura del Programma Regionale Basilicata FSE+ 2021-2027. In ogni caso, fino alla completa restituzione del finanziamento, la suddetta documentazione deve essere conservata sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente nella versione elettronica, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Il Destinatario Finale si obbliga, inoltre, a consentire, fino a 3 anni successivi alla chiusura del Programma Regionale Basilicata FSE+ 2021-2027, eventuali controlli e ispezioni da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A., della Regione Basilicata, della Commissione Europea e della Corte dei Conti europea, o di altri Organismi autorizzati al fine di verificare il corretto utilizzo dei Fondi;
  - g. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale, comprese le norme sugli aiuti di Stato nonché la normativa antimafia, ambientale e la legislazione sulle pari opportunità; quelle in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale e di inclusione delle categorie sociali disabili.
2. Il Destinatario Finale si impegna inoltre a rispondere ad eventuali questionari, resi in forma anonima, sul Fondo Sociale Europeo, sull'Unione europea e sull'iniziativa.

## Art. 18

### Revoca e decadenza dalle agevolazioni e recupero delle somme erogate

1. Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. all'adozione di provvedimenti di non ammissione della domanda di agevolazione nei casi di seguito indicati:
  - a. mancata produzione da parte del Destinatario Finale della documentazione propedeutica alla deliberazione di concessione di cui all'art. 14 comma 3 dell'Avviso e nei termini previsti dall'art. 14 comma 4 dell'Avviso;
  - b. in caso di esito negativo della verifica della documentazione di cui all'art. 14, comma 3 dell'Avviso e/o della regolarità contributiva e/o del rispetto del massimale di agevolazione "de minimis" attraverso la consultazione della banca dati RNA di cui all'art. 14, comma 5 dell'Avviso, propedeutiche all'adozione della deliberazione di concessione;
  - c. non veridicità di quanto dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, emersa prima della deliberazione di ammissione, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del citato DPR 445/2000, così come previsto all'art. 12, comma 7 del presente Avviso.
2. Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. all'adozione di provvedimenti di revoca dell'agevolazione nei casi di seguito indicati:
  - a. mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o mancata trasmissione dello stesso a Sviluppo Basilicata S.p.A. nei modi e nei termini previsti dall'art. 14 commi 6 e 7 dell'Avviso;

- b. mancata realizzazione dell'investimento in un'unità locale ricadente nel territorio della Regione Basilicata (*art. 3, comma 8 dell'Avviso*);
  - c. destinazione del microfinanziamento a finalità diverse rispetto a quelle contemplate nel progetto ammesso e non coerenti con le finalità dell'Avviso (*art. 17, comma 1, lettera b.*);
  - d. qualora il finanziamento sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatti o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, di cui si acquisisca conoscenza successivamente alla deliberazione di ammissione;
  - e. rinuncia all'agevolazione da parte del Destinatario Finale;
  - f. mancato rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, comprese le norme sugli aiuti di Stato nonché la normativa antimafia, ambientale e la legislazione sulle pari opportunità; quelle in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale e di inclusione delle categorie sociali disabili (*art. 17, comma 1, lettera g.*);
  - g. qualora il programma di investimento ammesso al finanziamento sia completato solo parzialmente e lo stesso non risulti organico e funzionale (*art. 8, comma 9*)
  - h. gravi inadempimenti del Destinatario Finale rispetto agli obblighi previsti nel presente Avviso;
  - i. nel caso di irregolarità sulle spese rendicontate e cofinanziate accertate e segnalate dall'Agenzia delle Entrate e/o Guardia di Finanza.
3. In tutti i casi di revoca del beneficio, che intervenga dopo l'erogazione del microfinanziamento, il Destinatario Finale sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del finanziamento ricevuto e di una frazione dell'ESL commisurata al periodo di effettiva fruizione del microfinanziamento, calcolata dalla data di erogazione fino alla data di deliberazione di revoca, al netto delle eventuali rate già rimborsate.
4. Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., all'adozione di provvedimenti di decadenza parziale del finanziamento nei casi di seguito indicati nonché nelle ipotesi previste nel contratto di finanziamento:
- a. in caso di investimento parzialmente completato in cui lo stesso risulti organico e funzionale, il programma realizzato verrà ritenuto ammissibile e gli importi del finanziamento non utilizzati per le finalità previste, anche dopo la eventuale compensazione tra spese di investimento e di gestione nel rispetto dell'art. 8, comma 2, saranno recuperati mediante una decadenza parziale delle agevolazioni, pari al suddetto importo non utilizzato;
  - b. qualora le singole spese oggetto del progetto ammesso al finanziamento abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiore a quella prevista dai relativi avvisi o a situazioni di sovra finanziamento, così come disciplinato dall'art. 9 del presente Avviso.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4 si procederà alla decadenza parziale delle agevolazioni, con conseguente recupero dell'importo del microfinanziamento erogato e non utilizzato per le finalità previste o relativo a spese non ritenute ammissibili. La deliberazione di decadenza parziale dovrà procedere alla determinazione del finanziamento definitivamente ammesso, delle somme da recuperare, che comprenderanno una frazione dell'ESL commisurata al periodo di effettiva fruizione dell'importo del finanziamento non utilizzato per le finalità previste, calcolato dalla data di erogazione fino alla data di deliberazione di decadenza parziale e alla rideterminazione del piano di ammortamento.
6. In caso di rinuncia al microfinanziamento, il Destinatario Finale è tenuto ad inviare a Sviluppo Basilicata S.p.A. una comunicazione, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10, comma 13 dell'Avviso. Nel

caso in cui la rinuncia intervenga successivamente all'erogazione del microfinanziamento, Sviluppo Basilicata procederà alla revoca dell'agevolazione e il Destinatario Finale sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare dello stesso;

7. Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. all'applicazione di sanzioni, nei casi di seguito indicati:
  - a) mancata realizzazione del progetto ammesso e mancato avvio dell'attività entro il termine di 12 mesi dalla data di erogazione del microfinanziamento o entro il termine differito con apposita autorizzazione di Sviluppo Basilicata S.p.A., comprensivo delle eventuali variazioni e proroghe approvate da Sviluppo Basilicata S.p.A.;
  - b) mancato rispetto degli obblighi di conservazione della documentazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera e.;
8. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la sanzione sarà pari ad una frazione dell'ESL commisurata al periodo di effettiva fruizione del finanziamento, calcolato dalla data di erogazione fino alla data del provvedimento sanzionatorio.
9. In tutti i casi di provvedimenti di revoca, decadenza e di irrogazione di sanzioni, di cui ai commi precedenti, in caso di ritardato pagamento rispetto alla data fissata nella notifica del relativo provvedimento, sull'importo oggetto di revoca/decadenza/sanzione matureranno interessi al tasso legale, fino alla data di completa restituzione dell'intero importo.
10. In caso di revoca/decadenza delle agevolazioni e applicazioni di penalità, Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà al recupero del credito mediante i ruoli di Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.lgs 123/1998.

## Art. 19

### Recupero del credito in caso di mancato rimborso del finanziamento

1. Sviluppo Basilicata invierà periodicamente ai Destinatari Finali in ritardo con il pagamento delle rate apposite comunicazioni in cui saranno indicate le rate scadute e non pagate con invito a regolarizzare la propria posizione.
2. Per i soggetti che avranno maturato un ritardo **sei rate consecutive** o di **dodici rate anche non consecutive**, Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà ad avviare le procedure relative al recupero del credito secondo le seguenti modalità:
  - a) l'invio di un **invito ad adempiere** assegnando un termine per procedere al pagamento, anche parziale, del debito maturato, con la possibilità di accogliere un piano di rientro graduale per la remissione "in bonis";
  - b) **intimazione di pagamento e diffida ad adempiere**; Nel caso in cui alla scadenza del termine fissato con la comunicazione di cui al punto precedente, il Destinatario Finale non abbia proceduto, neanche parzialmente, al pagamento del proprio debito, oppure non venga definito un piano di rientro, Sviluppo Basilicata invierà una comunicazione di costituzione in mora e intimazione di pagamento che sarà da intendersi anche come comunicazione di risoluzione del contratto di finanziamento e decadenza del beneficio del termine;
  - c) in caso di mancato pagamento del debito, Sviluppo Basilicata procederà al recupero del credito, mediante i ruoli di Agenzia delle entrate riscossione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs 123/2008.

3. Nel caso in cui il Destinatario Finale comprovi una reale e temporanea difficoltà ad adempiere all'obbligazione di restituzione del finanziamento, Sviluppo Basilicata, valuterà la possibilità di concedere sospensioni/allungamento del finanziamento fino ad un massimo di 6 mesi, la cui concessione dovrà essere condivisa dall'AdG PR Basilicata FSE+2021-2027.

### **Art. 20**

#### **Assistenza al Destinatario Finale**

1. Sviluppo Basilicata S.p.A. assicurerà al Destinatario Finale un'attività di assistenza, mediante:
  - a. attività seminari sui temi di interesse, da realizzarsi principalmente on line attraverso la piattaforma ZOOM che potranno essere resi disponibili sul sito del Soggetto gestore per la visione da remoto;
  - b. seminari di approfondimento (es: modalità di utilizzo della piattaforma informatica "Cebas" per la trasmissione della documentazione di rendicontazione, tipologia di documentazione da utilizzare e tempistica da rispettare);
  - c. incontri individuali su tematiche/problematiche poste dal percettore (es: richieste di proroghe, variazione degli investimenti);
  - d. contatti telefonici, e-mail, PEC.

### **Art. 21**

#### **Responsabile del procedimento**

1. L'unità organizzativa a cui è attribuito il procedimento di concessione di cui al presente Avviso e presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi è Sviluppo Basilicata S.p.A., Centro Direzionale snc - Z.I. Tito (PZ).
2. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 241/90, Sviluppo Basilicata nominerà un proprio dipendente Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso, comunicandone il nominativo alla Regione Basilicata ed ai soggetti richiedenti.

### **Art. 22**

#### **Privacy**

3. Sviluppo Basilicata e la Regione Basilicata, nella qualità di contitolari del trattamento ai sensi del GDPR (UE) 2016/679 tratteranno i dati personali forniti dal proponente connessi alla gestione del presente Avviso, nei termini e nelle modalità indicati nell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR contenuta nel modulo di domanda (Allegato B).

### **Art. 23**

#### **Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso, nonché le disposizioni in ordine agli obblighi di trasparenza di cui al Regolamento (UE) n. 1060/2021.

I documenti che regolano l'attuazione del PR Basilicata FSE+ 2021-2027 sono disponibili sul sito <http://europa.basilicata.it/2021-27/>

## Art. 24 Modulistica

La modulistica potrà essere disponibile sul portale di Sviluppo Basilicata S.p.A. [www.sviluppobasilicata.it](http://www.sviluppobasilicata.it), e sulla piattaforma "Centrale Bandi" della Regione Basilicata alla sezione dedicata all'Avviso.

Sulla Centrale Bandi, nella pagina dedicata al presente Avviso sarà istituita una sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) nella quale saranno fornite le risposte in merito ai dubbi o quesiti inoltrati dai soggetti interessati al seguente indirizzo: [infomicrofinanzafse+2021-2027@sviluppobasilicata.it](mailto:infomicrofinanzafse+2021-2027@sviluppobasilicata.it).

### ALLEGATI:

- Allegato A: Codici Ateco 2007 ammissibili
- Allegato B: Modulo di domanda on line
- Allegato C: Piano di Impresa
- Allegato D1/D2: Dichiarazione su ulteriori agevolazioni richieste/ottenute
- Allegato E: Dichiarazione DF rendicontazione
- Allegato F: Schema di perizia asseverata
- Allegato G: Dichiarazione fornitore per beni usati.